

## **TI\_GERICHTE 16.2002.15 vom 13. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.15)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.15 du 13 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.15 del 13 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.03.2002  
16.2002.15

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00015 Lugano 13 marzo 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 7 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 ottobre 2001 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 7 dicembre 2001 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 407.80, corrispondenti ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 2000 oltre la tassa di diffida; che con atto ricorsuale 12 dicembre 2001, pervenuto a questa Camera soltanto il 6 marzo 2002, \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio; che con scritto 7 febbraio 2002 alla Giudicatura di pace la \_\_\_\_\_ aveva dichiarato di ritirare l'istanza di rigetto in esame; che il 12 marzo 2002 il competente Ufficio di esecuzione di Lugano ha confermato di aver annullato l'11 febbraio 2002 la procedura esecutiva su richiesta della creditrice; che decadendo l'esecuzione, sia il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ che l'istanza di rigetto dell'opposizione divengono privi d'oggetto; che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese. Richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 10 ottobre 2001 della \_\_\_\_\_ e il ricorso 12 dicembre 2001 di \_\_\_\_\_, sono privi d'oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.